



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

**“Disposizioni in materia di pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA),
con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27)”**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, e in particolare l'art. 11;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”, che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i “sistemi di pesca”, ma “gli attrezzi di pesca” classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG –FAO del 29.7.1980);

VISTO il decreto ministeriale n. 13128, del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di interruzione temporanea delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati “reti strascico a divergenti (OTB)”, “reti gemelle a divergenti (OTT)” e/o “sfogliare-rapidi (TBB)” Annualità 2020 e misure di gestione nelle GSA 9, 10 e 11”;

VISTA la Tabella delle “Circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicata sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 226 del 29 settembre 2015;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del richiamato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTA la Risoluzione CGPM/33/2009/2 recante “*Establishment of Geographical Sub-Areas in the GFCM area amending the resolution GFCM/31/2007/2*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006

MIPAAF - Segreteria - Prot. Interno N. 9045725 del 07/08/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000 (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio;

VISTA la raccomandazione CGPM n. 42/2018/3, recante misure di gestione per la pesca sostenibile del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

CONSIDERATO che, a norma del paragrafo 26, della richiamata raccomandazione CGPM n. 42/2018/3, ogni Parte contraente elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante, trasmettendolo al Segretariato CGPM, entro il 31 gennaio di ogni anno;

RITENUTO, pertanto, ai fini dell'esatta attuazione del suddetto obbligo internazionale, di dover avviare un'apposita procedura ricognitiva, finalizzata alla redazione del suddetto elenco, determinando nelle more istruttorie, una lista provvisoria che tenga conto dei dati ufficiali di cattura, maturati nel corso dell'annualità 2019, rispetto alle richiamate specie bersaglio;

DECRETA

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini di questo decreto, si intendono per:

- a) GSA 24, 25, 26 e 27, le sottozone 24, 25, 26 e 27 della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), come da ultimo individuate con la Risoluzione n. CGPM/33/2009/2 e riportate nella parte C dell'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 1343/2011, in premessa citato;
- b) attrezzi da traino, tutti quelli ricadenti nelle categorie "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare – rapidi (TBB)", ovvero nel sistema "strascico", di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, in premessa citato.

MIPAAF - Segreteria - Post Interno N. 9045725 del 07/08/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 2

Elenco provvisorio

1. Nelle more dell'iter istruttorio di cui al successivo articolo 3, in Allegato 1 a questo decreto, riportato l'elenco provvisorio delle imbarcazioni che, in applicazione alla normativa sovranazionale in premessa citata, sono autorizzate alla cattura bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito gestionale delle GSA 24, 25, 26 e 27.
2. L'elenco provvisorio di cui al precedente comma 1, include tutte le imbarcazioni che, abilitate alla pesca costiera ravvicinata estesa a 40 miglia, o superiore, con l'utilizzo di attrezzi da traino, hanno effettuato, nel corso dell'anno 2019, in base ai dati ufficiali di cattura, almeno un'operazione di pesca, relativamente ad una o entrambe le suddette specie, in almeno una delle GSA 24, 25, 26, 27.
3. Ai fini dell'inclusione nell'elenco definitivo di cui al successivo articolo 3, le predette imbarcazioni a prescindere dalle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), dovranno conformarsi, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019 in premessa citato, alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo entro il 1 giugno 2021.

Articolo 3

Elenco definitivo

1. Con successivo provvedimento è istituito l'elenco definitivo delle imbarcazioni.
2. L'elenco definitivo include tutte le imbarcazioni iscritte nell'elenco provvisorio.
3. Le imprese di pesca cui fanno capo le imbarcazioni che non risultano nell'elenco provvisorio di cui al precedente articolo 1, possono richiederne, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inserimento, utilizzando il modello in Allegato 2 e a condizione che l'imbarcazione interessata:
 - a) sia abilitata, in licenza, all'utilizzo di attrezzi da traino;
 - b) sia conforme alle vigenti disposizioni in materia di VMS;
 - c) sia adeguata o si impegna ad adeguarsi entro il 1 giugno 2021, a prescindere dalla propria dimensione di lunghezza fuori tutto (l.f.t.), alle vigenti disposizioni unionali in materia di registrazione e trasmissione elettronica delle catture e delle conseguenti dichiarazioni di sbarco/trasbordo, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. n. 13128 del 30 dicembre 2019;
 - d) dimostri di aver effettuato, nel corso dell'annualità 2019, almeno un'operazione di pesca, relativamente ad una e/o entrambe le suddette specie, nell'ambito gestionale di almeno una delle GSA 24, 25, 26, 27.
4. Le istanze di cui al presente articolo, devono essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi pec: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it – pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, si riserva la facoltà di procedere a revisione periodica dell'elenco definitivo di cui al precedente articolo 3.
2. Questo decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto.

Roma, lì _____

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente

G.C. D'Onofrio

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Funzionario: CC Magnolo